

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

25.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	330
Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1874)	328	SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE	330
PRESIDENTE	328, 329	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CASTOLDI, <i>Relatore</i>	329	Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1432-B)	331
GIGLIA	329	PRESIDENTE	331, 332
LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	329	GIGLIA, <i>Relatore</i>	332
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	332
Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1927)	329	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	329, 330	PRESIDENTE	348
FORNASARI, <i>Relatore</i>	329		

La seduta comincia alle 15,50.

SOBRERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1977.

L'onorevole Castoldi ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTOLDI, Relatore. Il disegno di legge in discussione prevede la proroga al 31 dicembre 1982 dei termini previsti per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative concernenti la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

Ricordo che, per la costruzione di tale idrovia, fu costituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044 un Consorzio per la costruzione di porti, scali, banchine nelle località attraversate dal canale, ed inoltre venne attribuita al Consorzio la facoltà di espropriare quelle aree, contigue alle opere del canale, dei porti e delle banchine, reputate idonee ed utili per l'installazione e lo sviluppo di aziende commerciali ed industriali, per la costruzione di magazzini e depositi secondo piani da redigersi con una normativa indicata nella stessa legge.

L'articolo 9 della predetta legge fissava al 31 dicembre 1972 i termini per l'attuazione dei piani delle aree delle zone contigue, per la realizzazione di tutte le opere previste per la costruzione del canale e, infine, per le relative procedure di esproprio.

Con legge 28 aprile 1976, n. 237 vennero stanziati trenta miliardi per lavori di navigazione interna di seconda classe, di cui 9,5 miliardi a favore del canale Milano-Cremona-Po; tale finanziamento venne disposto in tre annualità, 1976, 1977 e 1978. Ricordo che è ormai intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che trasferiva la competenza per le opere di navigazione interna alle regioni; però le opere ancora in corso di costruzione e finanziate dallo Stato rimangono tuttora di competenza dello Stato per cui nel caso specifico mentre per il porto di Cremona, ormai realizzato ed ultimato, si sta costituendo un consorzio regionale, per quanto attiene alla costruzione del canale rimane in vigore il consorzio preesistente, che potrà usufruire degli stanziamenti previsti dalla legge n. 237 del 1976. Questa, all'articolo 5, dispone la proroga del precedente termine per la ultimazione delle opere - allora fissato al 31 dicembre 1976 - al 31 dicembre 1982.

Ma la formulazione del citato articolo 5 è tale da riguardare unicamente la costruzione del canale navigabile, mentre sono stati omessi i termini per l'attuazione dei piani delle aree contigue, quelle da riservare a magazzini o insediamenti di attività industriali, e di conseguenza sono anche omessi i termini per le relative procedure espropriative, per cui si rende necessario un provvedimento che colmi tale lacuna.

Con il presente disegno di legge, già approvato dal Senato, si propone perciò di uniformare, portandoli al 31 dicembre 1982, i termini per l'espletamento delle attribuzioni del Consorzio a quello già disposto per la vera e propria costruzione del canale navigabile, stante la inscindibile correlazione fra i lavori di completamento del canale stesso e l'acquisizione delle aree contigue di servizio o di sviluppo commerciale ed industriale. In carenza di dette opere il Consorzio non solo non avrebbe uno strumento giuridico per attuare i propri compiti istituzionali, ma potrebbe andare incontro alla richie-

sta di retrocessione dei terreni espropriati avanzata da parte dei precedenti proprietari. Ricordo al riguardo che sono già numerose le sentenze emesse a favore della retrocessione di aree in conseguenza della mancata ultimazione dei lavori per la cui esecuzione le aree stesse erano state espropriate.

Da qui l'opportunità di procedere alla approvazione sollecita del disegno di legge proposto per evitare una *vacatio legis* che sarebbe assai pregiudizievole per le possibilità operative del Consorzio del canale navigabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIGLIA. A nome del gruppo della democrazia cristiana preannuncio il voto favorevole al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAFORGIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con quanto detto dall'onorevole Castoldi nella sua relazione e mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, numero 1549, già prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1927).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei Comuni sinistrati dalla guerra », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 dicembre 1977.

L'onorevole Fornasari ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNASARI, Relatore. Questo provvedimento passa al nostro esame dopo la approvazione da parte della VIII Commissione permanente del Senato.

A questo proposito debbo dire che al Senato era stata nominata una sottocommissione per l'esame congiunto sia di questo progetto presentato dal Governo che di un altro analogo di iniziativa parlamentare riguardante i contribuiti ai privati per i danni di guerra; questa sottocommissione, alla fine del mese di novembre, ha preferito cessare l'esame congiunto dei due provvedimenti per passare solo ad esaminare il disegno di legge alla nostra attenzione. In questa sede, infatti, si è ritenuto che questo provvedimento avesse alcuni elementi di priorità e che la sua approvazione avrebbe potuto evitare il passaggio in economia dello stanziamento medesimo.

Per questi motivi non si è voluto che venisse meno il raggiungimento dell'obiettivo di chiudere una volta per tutte la questione complicata dei piani di ricostruzione.

Mi si consenta di cogliere un accento di ironia in questa motivazione, poiché il problema che è all'origine risale ormai a trentacinque anni or sono; da parte mia (e non credo di essere qui il solo a fare queste affermazioni) le prime notizie che ho avuto del problema dei danni di guer-

ra sono passate attraverso il racconto dei genitori.

Ci sono comunque ancora 105 Comuni che hanno ancora in vigore i piani di ricostruzione. Si tratta quindi di dare esecuzione alle urgenti opere previste da questi piani.

Lo stanziamento di lire 2 mila e 500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (stanziamento trentennale) è previsto per far fronte all'attuazione degli impegni previsti dallo articolo 2 del provvedimento in questione.

Il disegno di legge originariamente presentato al Senato dal Governò constava di tredici articoli. Per una migliore chiarezza del testo del provvedimento stesso sono rimasti i primi tre articoli della stesura originaria, più altri tre che il Governo medesimo ha presentato. Il primo di questi (cioè l'articolo 4) ripropone la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la definizione dei procedimenti amministrativi nei casi di impegni di spesa assunta dal 1° gennaio 1978, nonché per le progettazioni anteriori al luglio 1977.

L'articolo 5 riguarda la priorità che gli istituti preposti dovranno dare alle operazioni di sconto per le annualità statali relative ai pagamenti differiti per la attuazione dei piani di ricostruzione. L'ultimo articolo, il 6, in omaggio alla urgenza, rende esecutivo il provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Si tratta di un provvedimento parziale, ma efficace e che chiude un aspetto di una vicenda cominciata con l'ultima guerra mondiale. Ne sollecito quindi l'approvazione da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. Il gruppo comunista concorda con quanto detto ora dal relatore. In effetti il provvedimento tende a portare a compimento i piani di ricostruzione che vanno avanti ormai dal 1947.

Per questo motivo preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAFORGIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ringrazio il relatore per le argomentazioni che ha portato a sostegno del provvedimento in questione, e sollecito l'approvazione dello stesso da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai sottoindicati adempimenti, relativi all'attuazione dei

piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente ordine di precedenza:

a) reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per le esecuzioni dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione prezzi;

b) corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori già finanziati, anche se ancora da eseguire;

c) corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti già approvati in linea tecnica;

d) corresponsione dei maggiori importi per lavori resisi necessari in corso di opera;

e) corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente articolo 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente articolo 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

(È approvato).

ART. 4.

Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, an-

teriormente alla data del 1° gennaio 1978, nonché dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualità differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(È approvato).

ART. 5.

Gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualità statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (Approvato dalla IX Commissione permanente della Camera e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1432-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Accelerazione delle procedure per

la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali», già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 5 ottobre 1977 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1977.

L'onorevole Giglia ha facoltà di svolgere la relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno avevamo deliberato di insistere presso la Commissione affari costituzionali affinché rivedesse il parere espresso sull'ultimo comma dell'articolo 5.

Dai rapporti finora intercorsi sembra che la Commissione affari costituzionali non intenda recedere dal suo proposito. Propongo comunque di sospendere brevemente la seduta per compiere un ultimo tentativo in tal senso.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime il proprio rammarico per le lungaggini intercorse nell'esame del provvedimento in questione.

Per la verità non mi sembra valida l'obiezione sollevata dalla Commissione affari costituzionali. L'ultimo comma dell'articolo 5 stava a significare che in tutti i provvedimenti in attuazione di ordinanze relative alle materie oggetto della legge, la norma esplica i suoi effetti. Senza escludere alcuni aspetti fondamentali della legge stessa: è perciò che appare alquanto strana la presa di posizione della I Commissione. Per altro, condividendo per ragioni di opportunità l'urgenza sottolineata dal relatore, non si può che concordare sul fatto di procedere all'approvazione dell'articolo 5 con la modifica richiesta dalla I Commissione affari costituzionali, con l'auspicio che così il provvedimento di legge possa entro brevissimo tempo ricevere l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento.

GIGLIA, *Relatore*. Fermi restando i motivi di opportunità di cui ho prima detto, si potrebbe, comunque, prima di porre in votazione il testo, compiere un ulteriore tentativo, sospendendo brevemente

la seduta, per accertare la disponibilità della I Commissione affari costituzionali a rivedere il parere espresso sull'articolo 5.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla in contrario a tale proposta.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,25).

GIGLIA, *Relatore*. Comunico alla Commissione che è stata accertata l'indisponibilità della I Commissione affari costituzionali a modificare il parere precedentemente espresso sull'articolo 5: propongo pertanto di proseguire rapidamente nell'esame dell'articolato, aderendo alla modifica dell'ultimo comma dell'articolo in questione, richiesta dalla medesima Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

I primi due articoli non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea).

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate nell'ambito della rispettiva competenza, dalle autorità indicate dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti e indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dall'articolo 71, primo comma,

della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono a mezzo di dipendenti all'uopo incaricati ed in concomitanza del verbale di immissione nel possesso redatto dagli stessi dipendenti.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni, in cui sono siti gli immobili.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Stato di consistenza al fini dell'occupazione temporanea).

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Attraversamenti e spostamenti).

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro 60 giorni indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Attraversamenti e spostamenti).

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata dispo-

sta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Inosservanza dei termini).

Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la Giunta re-

gionale nominano, entro trenta giorni, un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Le ordinanze relative alle materie oggetto della presente legge emesse dal TAR ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono immediatamente appellabili al Consiglio di Stato.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Inosservanza dei termini).

Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.

In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la Giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza non potrà essere trattata sino a quando il ricorrente

non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dall'adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.

Le ordinanze relative alle materie oggetto della presente legge, emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato.

Il relatore, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento al testo della Commissione del Senato:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: relative alle materie oggetto della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato, quale risulta a seguito della modifica testé riportata.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Deliberazioni degli enti locali territoriali).

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti sono immediatamente esecutivi.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Deliberazioni degli enti locali territoriali).

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, possono essere delegati per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Pareri).

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per la esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia od atti richiesti.

I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.
(Pareri).

Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 8 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.
(Comitato tecnico-amministrativo).

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le ope-

re pubbliche, indicati ai nn. 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Le norme di cui al secondo comma del presente articolo si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.
(Comitati tecnico-amministrativi).

I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai nn. 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei mem-

bri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia.

Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Adempimenti degli Uffici periferici).

Gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 1, primo comma, nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con un provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Adempimenti degli uffici periferici e decentrati).

Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese

quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Modalità di aggiudicazione).

Per le opere da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali, nonché per gli annali per i quali erano stati adottati gli atti deliberativi prima dell'entrata in vigore della legge 8 aprile 1977, n. 584, continuano ad applicarsi le normative di aggiudicazione precedentemente in vigore.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Modalità di aggiudicazione).

Le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali nonché per gli altri lavori concernenti le opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Aggiudicazione a trattativa privata).

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto sia della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria di lavoro nella quale l'opera rientra, sia delle economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e pertanto con un ribasso non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto, e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Aggiudicazione a trattativa privata).

Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e della aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento.

Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia

trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione permanente del Senato ha inserito il seguente articolo 13:

ART. 13.

(Prestazione di garanzie).

Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 - *ex-13* - nel seguente testo:

ART. 13.

(Revisione prezzi in caso di anticipazioni).

Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del ministro per il tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Revisione prezzi in caso di anticipazioni).

Per le opere di cui all'articolo 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del ministro del tesoro previsto all'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 15 - *ex 14* - non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 - *ex 15* - nel seguente testo:

ART. 15.

(Proroghe).

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

(*Proroghe*).

Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della VIII Commissione del Senato.

Gli articoli 17 - *ex* 16 -, 18 - *ex* 17 - e 19 - *ex* 18 - non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 - *ex* 19 - nel seguente testo:

ART. 19.

(*Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui*).

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuuario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuuario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

(*Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui*).

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere

somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuuario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuuario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 21 - *ex* 20 - non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 - *ex* 21 - nel seguente testo:

ART. 21.

(*Pagamenti in conto*).

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

(*Pagamenti in conto*).

A modifica del primo comma dell'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nei con-

tratti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 - *ex* 22 - nel seguente testo:

ART. 22.

(Pagamento delle indennità).

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Un accordo del 40 per cento dell'indennità di espropriazione può essere corrisposto, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennità quanto vi sia occupazione preordinata all'espropriazione, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

(Pagamento delle indennità).

Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Un acconto del 50 per cento delle indennità previste dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto, dall'ufficio che ha concordato l'indennità sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 - *ex* 23 - nel seguente testo:

ART. 23.

(Controlli della Corte dei conti).

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere pubbliche di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

(Controlli della Corte dei conti).

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 25 - *ex* 24 - e 26 - *ex* 25 - non sono stati modificati.

L'VIII Commissione permanente del Senato ha inserito i seguenti tre articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 27.

(Condizioni di esclusione degli appalti).

L'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo articolo 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni

di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

(È approvato).

ART. 28.

(Requisiti per l'iscrizione nell'Albo dei costruttori).

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come risulta sostituito dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi so-

ciali secondo la legislazione italiana e la legislazione del paese di residenza;

4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne ».

(È approvato).

ART. 29.

(Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli

appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classificazione corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare ».

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 - *ex* 26 - nel seguente testo:

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS

ART. 26.

(Lavori di variante e nuovi prezzi).

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso previsionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS

ART. 30.

(Lavori di variante e nuovi prezzi).

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dall'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 31 - *ex* 27 - nel seguente testo:

ART. 27.

(Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS).

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della via-

bilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio-decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1964, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui al citato regolamento n. 350.

Ai dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS vengono assegnate funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'ANAS.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 31.

(Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS).

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento, possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori

e somministrazioni da eseguirsi in economia.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'ANAS mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 32 - *ex* 28 - non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 - *ex* 29 - nel seguente testo:

ART. 29.

(Parere degli organi consultivi).

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di

500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona o da un suo delegato che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavoro e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti ».

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

(Parere degli organi consultivi).

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.00 e 1.500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

« I capi dei compartimenti dell'azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente dirigente superiore tecnico di zona o da un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o da un suo delegato o da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici appositamente designato, e dall'avvocato distrettuale dello Stato o da un suo delegato, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni o aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intende procedere agli appalti ».

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 - ex 30 - nel seguente testo:

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

(Procedure in corso).

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, salvo quanto disposto dall'articolo 12 per l'affidamento a trattativa privata di lavori da parte di province e comuni.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

(Procedure in corso).

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo

restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 35 - *ex* 31 - non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 - *ex* 32 - nel seguente testo:

ART. 32.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14).

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è così modificato:

« Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a mille milioni e non inferiore a cento milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione ».

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14).

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a mille milioni e non inferiore a cento milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed almeno in un quotidiano della regione ».

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 37 - *ex* 33 - non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 19 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1874).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carelli, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, Drago, Fornasari, Fusaro, Giglia, Licheri, Matarrese, Merolli, Peggio, Rocelli, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzetti.

Disegno di legge: « Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1927).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carelli, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini,

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 DICEMBRE 1977

Colurcio, Corradi Nadia, Drago, Fornasari, Fusaro, Giglia, Licheri, Matarrese, Merolli, Peggio, Rocelli, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzetti.

Disegno di legge: « Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1432-B).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carrelli, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, Drago, Fornasari, Fusaro, Giglia, Licheri, Matarrese, Merolli, Peggio, Rocelli, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzetti.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO